



ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI E CONSERVATORI
della Provincia di Bergamo

CORSO

inFORMAZIONE

I CONTENUTI MINIMI DEL CONTRATTO PROFESSIONALE

DATA **Giovedì 24 Maggio 2018**

ORA **17 - 19**

SEDE **Nembro** | Biblioteca, Sala Conferenze

CFP **2** validi per le discipline ordinistiche

Introduzione

Alessandra Boccalari | Consigliera referente del GdL Professione

LA GENESI DEI CORRISPETTIVI PROFESSIONALI

Sara Martinelli | Componente della Commissione Parcelle

I CONTENUTI MINIMI DEI CONTRATTI

Filippo Carnevale | Consigliere e Presidente della Commissione Parcelle

RISVOLTI DEONTOLOGICI

Giovanna Amico | Componente del Consiglio di Disciplina

Dibattito finale

Firma di Professionista informato

**ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PAESAGGISTI
PIANIFICATORI E CONSERVATORI DELLA
PROVINCIA DI BERGAMO**

Il contratto scritto come strumento di tutela

**Arch. Angela Giovanna Amico
Consigliere di Disciplina**

CODICE DEONTOLOGICO

PREAMBOLO

LA PROFESSIONE

**Architetto
Pianificatore
Paesaggista
Conservatore**

**è espressione di CULTURA e TECNICA
che impone doveri verso la Società**



**Ruolo riconosciuto
nell'ambito delle
rispettive competenze**

- nelle trasformazioni fisiche del territorio;
- nella valorizzazione e conservazione dei paesaggi, naturali e urbani;
- nella valorizzazione e conservazione del patrimonio storico e artistico;
- nella pianificazione della città e del territorio.

CODICE DEONTOLOGICO DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI, ARCHITETTI JUNIOR E PIANIFICATORI JUNIOR ITALIANI

Visto l'Art. 4, comma 2, Cost. che così recita: "Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società";

Visto l'Art. 9 Cost., che così recita: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione";

Visto l'Art. 41 Cost., che così recita: "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. La legge stabilisce i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali";

Vista la Direttiva 2005/36/CE, che in particolare al 27° Considerando così recita: "La creazione architettonica, la qualità delle costruzioni, il loro inserimento armonioso nell'ambiente circostante, il rispetto dei paesaggi naturali e urbani e del patrimonio collettivo e privato sono di pubblico interesse";

PREAMBOLO

LA PROFESSIONE DI ARCHITETTO, PIANIFICATORE, PAESAGGISTA, CONSERVATORE, ARCHITETTO JUNIOR E PIANIFICATORE JUNIOR

La professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista, Conservatore, Architetto Junior e Pianificatore Junior è espressione di cultura e tecnica che impone doveri nei confronti della Società, che storicamente ne ha riconosciuto il ruolo nelle trasformazioni fisiche del territorio, nella valorizzazione e conservazione dei paesaggi, naturali e urbani, del patrimonio storico e artistico e nella pianificazione della città e del territorio, nell'ambito delle rispettive competenze.

Con la sua attività, il Professionista nel comprendere e tradurre le esigenze degli individui, dei gruppi sociali e delle autorità in materia di assetto dello spazio concorre alla realizzazione e tutela dei valori e degli interessi generali; come espressi dalla legislazione di settore in attuazione della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali

Il Professionista rende la sua opera per realizzare le esigenze del proprio Committente, fornendo il sapere e l'assistenza tecnica necessari; promuove una trasformazione degli spazi che tenga conto del patrimonio culturale e architettonico, salvaguardando gli equilibri naturali e garantendo la sicurezza

delle persone e la qualità della vita dell'utente finale, nell'ambito delle rispettive competenze.

Per poter svolgere al meglio il suo compito, il Professionista ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio e di difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura. Con la sua firma, dichiara e rivendica la responsabilità, intellettuale e tecnica, della prestazione espressa.

Il ruolo riconosciuto dalla Società richiede che il Professionista curi la propria formazione, conservando e accrescendo il sapere con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l'attività, in modo da comprendere l'ambiente, i luoghi e le relazioni economiche, sociali e culturali.

Il Codice Deontologico è destinato a garantire il corretto svolgimento della professione e, per il suo tramite, alla compiuta realizzazione del compito che la Società affida all'Architetto, Pianificatore, Paesaggista, Conservatore, Architetto Junior e Pianificatore Junior.

Il rapporto con il Committente si basa sulla fiducia, si connota in senso personale e sociale, ed è aspettativa di un comportamento corretto e cooperativo basato su standard e regole comunemente condivise. Tale aspettativa si fonda sulla conoscenza diretta del professionista, ma anche e soprattutto sull'affidabilità della categoria alla quale appartiene.

La regola deontologica rende prevedibili e coercibili i comportamenti dei singoli professionisti costruendo così l'affidabilità di una categoria e, quindi, la sua credibilità.

La credibilità si fonda su una corretta condotta professionale e si alimenta nella capacità del Professionista di essere all'altezza del ruolo che la Società gli affida. Il Codice deontologico tutela il decoro della categoria quale patrimonio che l'Architetto, il Pianificatore, il Paesaggista, il Conservatore, l'Architetto Junior e il Pianificatore Junior deve preservare per un corretto rapporto con il Committente e per mantenere la fiducia che la Società ripone in ciascuna figura professionale.

CODICE DEONTOLOGICO DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI, ARCHITETTI JUNIOR E PIANIFICATORI JUNIOR ITALIANI

Sono un
Architetto,
agisco a tutela del
pubblico
interesse

Il Codice Deontologico è destinato a garantire il corretto svolgimento della professione e, per il suo tramite, alla compiuta realizzazione del compito che la Società affida all'Architetto, Pianificatore, Paesaggista, Conservatore, Architetto Junior e Pianificatore Junior.

CODICE DEONTOLOGICO

PREAMBOLO


Rapporto con il Committente

- Basato sulla fiducia
 - Connotato in senso **personale e sociale**
 - Aspettativa di un **comportamento corretto e cooperativo** basato su standard e regole condivise
- fondata sulla **conoscenza diretta** del professionista, e sull'affidabilità della categoria cui appartiene



Il Codice deontologico

Tutela la categoria come patrimonio che il Professionista deve preservare per un corretto rapporto con il Committente



**IL CODICE
DEONTOLOGICO**
non è solo un
Regolamento con
REGOLE = SANZIONI

**“Rispetto il codice
Perché condivido il
fondamento
ETICO-MORALE
E
SOCIO-CULTURALE”**



LO SPIRITO DELLE NORME CHE REGOLANO LA NOSTRA PROFESSIONE

Enunciazione di
principi di
**responsabilità e
rispetto**

CONDIVIDO IL CODICE perché..

...chiave di lettura



è ~~« un regolamento »~~ uno **STRUMENTO**
DI LAVORO UTILE ALLA PROFESSIONE

IL CODICE DEONTOLOGICO:

UN PREAMBOLO E IX TITOLI:

- I - PRINCIPI GENERALI
- II - DOVERI GENERALI
- III - RAPPORTI CON L'ORDINE E
CON IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA
- IV - RAPPORTI ESTERNI
- V - RAPPORTI INTERNI
- VI - ESERCIZIO PROFESSIONALE**
- VII - POTESTÀ DISCIPLINARE
- VIII - SANZIONI
- IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI



44 ARTICOLI



TITOLO VI ESERCIZIO PROFESSIONALE

Art. 23

(Incarico professionale)

1. L'incarico professionale si configura come contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'Art. 2222 e seguenti del Codice Civile; qualunque sia la forma contrattuale che lo regola, è ordinato sulla fiducia e deve conformarsi al principio di professionalità specifica. Esso deve essere redatto in forma scritta e dovrà contenere quanto definito all'Art. 24.



Art. 23 (Incarico professionale)

3. Il Professionista ha l'obbligo di rifiutarsi di accettare l'incarico o di prestare la propria attività quando possa fondatamente desumere da elementi conosciuti che la sua attività concorra a operazioni illecite o illegittime.

4. Il Professionista ha l'obbligo di non assumere incarichi in condizioni di incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti e del presente codice deontologico.

Art. 36 bis
(Incompatibilità)



Art. 24 (Contratti e Compensi)

1. È fatto obbligo da parte del Professionista la stipula del contratto completo di preventivo del costo delle opere e degli oneri professionali da sottoscrivere dalle parti.

2. Il Professionista determina per iscritto nel contratto il compenso professionale, secondo criteri da specificare nel contratto, nel rispetto dell'Art. 2233 Codice Civile, e di ogni altra norma necessaria per lo svolgimento delle predette prestazioni professionali.



Art. 24

(Contratti e Compensi)

1. È fatto obbligo da parte del Professionista di stipulare il contratto

CONTRATTO SCRITTO tra Architetto e Committente

2. Il Professionista determina per iscritto nel contratto il compenso professionale secondo

Perché guidare
con prudenza non
mi eviterà un
incidente ...

... ma mettere
la cintura di
sicurezza può
salvarmi la
vita!





~~responsabilità in solido
del DL con l'impresa~~

Mi DEVO tutelare
con la sottoscrizione
del contratto!!

~~ASSOCIAZIONE
D'IMPRESA~~

3. Il Professionista ha l'obbligo di definire nel contratto, preventivamente ed esplicitamente con il Committente i criteri di calcolo per il compenso per la propria prestazione, rendendo noto al Committente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al committente in forma scritta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese oneri e contributi. Il Committente dovrà inoltre essere edotto dal Professionista dell'esistenza delle presenti norme deontologiche.

Art. 24 (Contratti e Compensi)



Art. 24 (Contratti e Compensi)



4. Il Professionista è tenuto a comunicare al Committente per iscritto, ogni variazione del compenso dovuta a cause impreviste ed imprevedibili tali da modificare le originarie pattuizioni dell'incarico.

Art. 24 (Contratti e Compensi)



5. Il Professionista potrà chiedere nel contratto la corresponsione di anticipi parametrati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili nonché di acconti sugli onorari commisurati alla quantità e complessità della prestazione professionale oggetto dell'incarico rispetto alla misura del compenso pattuito.

Art. 24 (Contratti e Compensi)

6. La richiesta di compensi, di cui ai comma 1° e 3° del presente articolo, palesamente sotto-
stimati rispetto all'attività svolta, o l'assenza di
compensi, viene considerata pratica anticoncorrenziale scorretta e distorsiva dei normali equilibri di mercato e costituisce grave infrazione disciplinare.

7. Il Professionista, in caso di mancato pagamento, non può chiedere un compenso maggiore di
quello già concordato, salvo che non ne abbia
fatto espressa riserva.

Art. 24 (Contratti e Compensi)



arch. Giorgio Marchetti

Art. 26 (Incarico congiunto)

1. Il Professionista che riceve un incarico congiunto deve stabilire rapporti di fattiva collaborazione nel rispetto dei relativi compiti e competenze professionali. In particolare, oltre ad attenersi a quanto stabilito dal presente codice deontologico:

- a) ha l'obbligo di concordare la condotta nonché le prestazioni da svolgere;
- b) ha l'obbligo di evitare di stabilire contatti diretti con il committente senza una intesa preventiva con il collega;
- c) ha l'obbligo di astenersi da atti e comportamenti tendenti ad attirare il committente nella propria sfera professionale.




Lavoro di
gruppo:
stabilite i
rapporti

Art. 34

(Responsabilità patrimoniale)

1. Il Professionista ha l'obbligo di porsi in condizione di poter risarcire eventuali danni cagionati nell'esercizio della professione; a tal fine è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al committente dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al committente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.



DEVO !!!
Sottoscrivere
un'assicurazione!

Art. 35
(Informativa)

1. L'informativa al committente in ordine all'attività professionale è resa a richiesta del Committente in ordine ai propri dati professionali e dello studio.



Ho il
curriculum
aggiornato?

**ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PAESAGGISTI
PIANIFICATORI E CONSERVATORI DELLA
PROVINCIA DI BERGAMO**

Il Procedimento Disciplinare

**Arch. Angela Giovanna Amico
Consigliere di Disciplina**

I Consigli territoriali di Disciplina:

Tit. VII - Art. 37
(Potestà disciplinare)

1. sono istituiti presso i Consigli dell'Ordine ai sensi dell'art. 8, comma 3, del **DPR 7 agosto 2012 n. 137**; **Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali**

Normativa applicabile:

R.D. 2357/1925 e D.M. 10/11/1948,

ove compatibili nelle denominazioni relative al Consiglio di Disciplina.

Riferimento: art. 8 comma 11 DPR 137/2012, ove si prevede che *restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare, e i riferimenti ai consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai Consigli di disciplina.*

2. sono **titolari esclusivi** del potere disciplinare sugli iscritti all'albo;
3. sono composti da un numero di **consiglieri** pari a quello dei consiglieri dell'Ordine, un Presidente (componente con > anzianità di iscrizione/anagrafica); un Segretario (componente con < anzianità di iscrizione/anagrafica);
4. è prevista l'articolazione interna in **Collegi di Disciplina** composti da un minimo di 3 Consiglieri, un Presidente e un Segretario.

ORDINE PROFESSIONALE

Consiglio Amministrativo



- Tenuta e revisione dell'ALBO degli iscritti
- Gestione dell'Ordine (sede, patrimonio, servizi agli iscritti, partecipazione a Commissioni, Emissioni di pareri...)
- Vidimazione PARCELLE
- TUTELA della professione, attraverso la segnalazione di abusi alla magistratura, ai sensi dell'Art. 348 c.p.
- FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO

Consiglio di Disciplina



- DEONTOLOGIA E DISCIPLINA
“operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa”

Collegi di Disciplina

- ISTRUTTORIA
Audizione, dibattito
- nella fase preliminare
- nel Procedimento Disciplinare
- DECISIONE
archiviazione o eventuale sanzione




..equità e parità di trattamento

I Collegi di Disciplina:

Il CNAPPC ha posto specifico quesito al Ministero della Giustizia.

Con chiarimento prot. m_dg_SMN.15/10/2012.0010960.U del 15 ottobre 2012, il Ministro ha precisato che ***“i collegi di disciplina sono articolazioni dei consigli di disciplina con più di tre componenti, deputati a istruire e decidere i procedimenti loro assegnati, per evitare che l'intero consiglio di disciplina territoriale sia coinvolto nella istruzione e decisione di ogni singolo procedimento disciplinare.”***



COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO IN CARICA

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

PRESIDENTE

arch. CARLO PENDEZZINI

SEGRETARIO

arch. ETTORE CURTO

COLLEGIO DI DISCIPLINA 1

arch. CINZIA CORTINOVIS – Presidente

arch. LUCA SERRA – Segretario

arch. ANGELA GIOVANNA AMICO – Consigliere

COLLEGIO DI DISCIPLINA 2

arch. NUNZIO GIARRATANA – Presidente

arch. DIEGO FABIO CASTELLETTI – Segretario

avv. GIOVANNI TAGLIABUE – Consigliere

COLLEGIO DI DISCIPLINA 3

arch. CARLO PENDEZZINI – Presidente

avv. BARBARA BARI – Segretario

arch. BARBARA BRENA – Consigliere

COLLEGIO DI DISCIPLINA 4

arch. ALBERTO FIUMANA – Presidente

arch. ETTORE CURTO – Segretario

dott.ssa MILENA BRUNA FONTANA – Consigliere

COLLEGIO DI DISCIPLINA 5

arch. GIOSUÈ ROTA – Presidente

avv. CRISTIANO IANNITELLI – Segretario

arch. ROSSANA ROVELLI – Consigliere



ORDINE PROFESSIONALE

Consiglio di Disciplina

Ente pubblico non economico investito per legge del ruolo di
Magistratura di 1° grado.

Sottoposto alla **vigilanza del Ministero della Giustizia.**

Non è un avvocato di parte a favore degli Iscritti, come spesso erroneamente si pensa; non "difende" a priori il professionista, **ma tutela e promuove la professione** e il ruolo dell'Architetto nella società.

Ruolo che **risponde ad un interesse pubblico** che va oltre l'aspetto tecnico, investendo più generalmente il **valore culturale** e in particolare, **l'etica professionale.**

Finalità dell'azione Disciplinare:

PREVENIRE – DISSUADERE – SANZIONARE
comportamenti lesivi del **decoro**, della **dignità**,
dell'**indipendenza** e degli **interessi** della **categoria**

PRESERVARE
il valore economico (siamo anche una risorsa produttiva),
e il valore culturale e sociale della professione

TUTELARE
il rapporto di **fiducia** tra clienti (collettività) e architetto,
e condotta **leale** tra **colleghi**



Tit. VII - Art. 37 (Potestà disciplinare)

Le sanzioni, nei limiti definiti dal Titolo VIII del Codice, devono essere

- omogenee,
- adeguate alla gravità dei fatti
- devono tener conto della reiterazione della condotta
- delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione.

I Collegi di Disciplina dovranno quindi attenersi a tali regole, comminando le sanzioni previste, in particolare, all'art. 41 del Codice.



- 
- l'avvertimento,
 - la censura
 - la sospensione
 - la cancellazione


IL CODICE DEONTOLOGICO:

UN PREAMBOLO E IX TITOLI:

- I - PRINCIPI GENERALI
- II - DOVERI GENERALI
- III - RAPPORTI CON L'ORDINE E
CON IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA
- IV - RAPPORTI ESTERNI
- V - RAPPORTI INTERNI
- VI - ESERCIZIO PROFESSIONALE
- VII - POTESTA' DISCIPLINARE
- VIII - SANZIONI
- IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI



44 ARTICOLI





AZIONE DISCIPLINARE


COME HA ORIGINE:

- su **iniziativa delle parti** che vi abbiano interesse;
- su richiesta del **Pubblico Ministero**;
- **d'ufficio** i seguito a notizie di abusi e mancanze.

COMPILARE
MODULO:
SEGNALAZIONE
DI VIOLAZIONE
DELLE NORME
DEONTOLOGICHE

CHI LA ESERCITA:

- Il **Presidente del Consiglio di Disciplina**, una volta acquisite le informazioni (ha facoltà di accesso presso uffici pubblici quali Comune, Procura, ecc), **le trasmette al Collegio** a cui viene assegnata la pratica disciplinare;



1. Fase preliminare

A seguito dell'assegnazione della **questione disciplinare**, il **Presidente del Collegio di Disciplina** è titolare del potere esercitato nella fase preliminare dell'istruttoria (art. 44 RD 2537/1925)

L'azione del Presidente del Collegio deve tendere **all'accertamento dei fatti e delle circostanze** che costituiscono violazione delle norme deontologiche

**Presidente
del Collegio**



- accerta fatti e circostanze
- conduce indagini anche presso uffici pubblici
- può sentire l'indagato



2. Conclusione della fase preliminare

Il **Presidente del Collegio**, verificati i fatti, valuta se i medesimi costituiscono o meno **presupposto di violazione delle norme deontologiche**

**Presidente
del Collegio**



In caso
negativo



nessuna violazione:
sentito il Collegio,
ARCHIVIA IL CASO

In caso
positivo



presunta violazione:
CONVOCA L'INDAGATO
innanzi al Collegio



CONVOCAZIONE:

- raccomandata A/R o PEC
- contestazione scritta degli addebiti

AUDIZIONE:

- possibilità assistenza legale e/o tecnica
- possibilità memorie scritte

VERBALE:

- della seduta deve essere stilato apposito verbale contenente le dichiarazioni rese, eventuali allegazioni degli atti e documenti prodotti



Il Collegio di Disciplina, verificati i fatti, **DELIBERA** se vi sia motivo per il rinvio a giudizio disciplinare

**Il Collegio di
Disciplina**

In caso
negativo




nessuna violazione:
il Collegio,
ARCHIVIA IL CASO

In caso
positivo



presunta violazione:
**DELIBERA IL RINVIO A
GIUDIZIO**



3. Procedimento Disciplinare

Il **Collegio di Disciplina**, delibera che vi sia motivo per il rinvio a giudizio disciplinare, pertanto il **Presidente del Collegio** apre formalmente il Procedimento Disciplinare, nominando il **Relatore**

**Presidente
del Collegio**



Apri il P.D.



NOMINA RELATORE,
assegnando un termine per
Relazione



CITA L'INCOLPATO a
comparire avanti al Collegio,
in un termine non inferiore a
15 giorni

CONTENUTI DELL'ATTO DI CITAZIONE:

- autorità procedente;
- professionista incolpato;
- fatti e circostanze contestati;
- norme deontologiche attinenti presunta violazione;
- giorno, ora e sede presso cui avverrà il dibattimento;
- facoltà di avvalersi di un legale e/o esperto di fiducia.



4. Celebrazione del Procedimento Disciplinare

Nel giorno stabilito indicato nella citazione, **si svolge la discussione** in ordine ai fatti oggetto del procedimento, con precisa **verbalizzazione**. In seguito:

**Il Collegio di
Disciplina**



Adotta la
decisione.

ARCHIVIAZIONE
O SANZIONE



LA DECISIONE VIENE
ADOTTATA SENZA LA
PRESENZA DEGLI
INTERESSATI.



Rinvia la
decisione.



NUOVI ACCERTAMENTI,
previa nuova
convocazione
dell'incolpato.

DELIBERAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE:

La seduta del Collegio si configura come una vera e propria “Camera di Consiglio” simile a quella delle Aule giudiziarie:

- **non si può entrare** nella sala se la trattazione è già avviata;
- **non si può uscire** sino a quando non si sia pervenuti alla decisione;
- ogni componente **non può astenersi**, ma solo votare contro o a favore;
- il Consigliere dissenziente può mettere a verbale le proprie **motivazioni**;
- la decisione sarà presa comunque a **maggioranza**.

Inoltre alla deliberazione del Provvedimento disciplinare devono concorrere **gli stessi componenti** che hanno partecipato al dibattimento, a pena di nullità del procedimento stesso.



CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE:

- Autorità emanante (Collegio di Disciplina n. .. presso l'Ordine ...);
- professionista incolpato,
- **articoli** delle norme deontologiche violate e l'oggetto dell'imputazione;
- contestazione degli addebiti ed **elementi a discolpa** portati;
- **motivi** su cui si fonda l'atto;
- dispositivo con la specifica della **sanzione** inflitta;
- giorno, mese e anno in cui è stata pronunciata;
- sottoscrizione del Presidente e del Segretario del Collegio.



TITOLO VIII SANZIONI

Art. 41 (Sanzioni)

1. Le sanzioni previste per le violazioni alle presenti norme, ai sensi della normativa vigente, sono:

a) l'avvertimento

consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi;

b) la censura

dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso;

c) la sospensione

consiste nella esclusione temporanea dall'esercizio della professione per un periodo di tempo definito nel provvedimento e comunque non maggiore di sei mesi;

d) la cancellazione consiste nella esclusione dall'Albo.

Sono fatte salve comunque, le sanzioni disposte dalle leggi dello Stato.

Comunicazione
del Presidente
Del Collegio

Comunicazione
del Presidente
del Collegio, con
nota di biasimo



- Tempo massimo 6 mesi;
- 2 anni nei casi previsti dall'art. 29 DPR380/2001;
- "a tempo indeterminato" ovvero fino al versamento dei contributi di iscrizione non pagati, ai sensi dell'art.2 L536/1949

RISORSO AL C.N.A.P.P.C.:

Contro i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio di Disciplina e/o Collegio di Disciplina possono aversi le IMPUGNAZIONI dinanzi al Consiglio Nazionale degli Architetti

Il termini per impugnare il P.D.: **30 giorni dalla notifica.**

L'esecuzione del provvedimento è SOSPESA, dal momento della pronuncia della sanzione, durante i termini per impugnare e FINO ALL'ESITO del giudizio di impugnazione.

La decorrenza degli effetti della sanzione deve essere DIFFERITA alla scadenza del termine di 30 giorni stabilito dalla normativa vigente per la presentazione del ricorso.





Grazie per l'attenzione